

Direzione Investimenti
Direzione Investimenti Area Sud
Il Commissario Straordinario
Itinerario NA-BA / Completamento raddoppio PE-BA

ORDINANZA N. 1

Completamento del raddoppio Pescara – Bari

e

Realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari

Disposizioni Organizzative

(art. 4 Legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 76/2020
convertito dalla Legge n. 120/2020)

Il Commissario

Visto il del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55 ed, in particolare, l'art. 4 comma 1 come sostituito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;

Vista la C.O. n. 585/AD del 10 maggio 2021, con la quale RFI S.p.A., ha emesso le Linee Guida “*L'iter procedurale dei Progetti in gestione commissariale*” che definiscono ruoli, responsabilità e modalità attuative, al fine di assicurare in ambito RFI il corretto svolgimento dell'iter procedurale dei Progetti affidati alla gestione dei Commissari straordinari di cui all'art. 4 della L. n. 55/2019, come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.F.E. n. 738300





Visto l'art. 1 del D.P.C.M. del 16 aprile 2021 - pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 04 giugno 2021 e notificato con nota del Capo di Gabinetto del medesimo Ministero in pari data - con il quale sono stati individuati nell'allegato elenco 1 allo stesso decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 2029, n. 55, il "Completamento del raddoppio Pescara – Bari" e la "Realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari";

Visto l'art. 2 del sopra citato D.P.C. M., nel quale l'Ing. Roberto Pagone, Dirigente di RFI S.p.A., è stato nominato Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali individuati dall'art. 1 del medesimo decreto con decorrenza dal 16 aprile 2021.

ADOTTA

le seguenti disposizioni organizzative aventi a riferimento la "Realizzazione delle opere della tratta ferroviaria Napoli-Bari" ed il "Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Pescara – Bari" da attuarsi secondo l'iter procedurale di cui alle Linee Guida emesse con la C.O. n. 585/AD di RFI S.p.A. del 10 maggio 2021.

Articolo 1

Il Commissario straordinario opera nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico e della normativa dell'Unione Europea e, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 55/2019, come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori degli interventi ferroviari sopra indicati.

Articolo 2

Per l'espletamento delle attività di competenza, il Commissario straordinario si avvale di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), alla quale resta confermato il ruolo di Stazione appaltante e Committente degli interventi in questione, ferme le attribuzioni del Commissario di cui alla legge e alla presente Ordinanza.

Articolo 3

I provvedimenti del Commissario straordinario sono adottati con Ordinanze. Le Ordinanze sono pubblicate su sito internet dedicato, oltre che con le ulteriori modalità



eventualmente richieste dalla normativa applicabile al provvedimento oggetto dell'Ordinanza.

Articolo 4

Il Commissario straordinario opera ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della Legge n. 55/2019, come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020, e più precisamente:

- convoca, prima dell'avvio degli interventi, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi;
- rielabora, eventualmente, ed approva i progetti non ancora appaltati, raccordandosi con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche;
- approva i progetti, d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti. L'approvazione è sostitutiva, ad ogni effetto di legge, di ogni autorizzazione/ parere/ visto/ nulla osta occorrenti, eccezion fatta:
 - o per le autorizzazioni relative alla tutela ambientale, per le quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati;
 - o per le autorizzazioni relative alla tutela di beni culturali e paesaggistici, che, decorsi infruttuosamente i termini ivi indicati, si intendono acquisite con esito positivo.

L'approvazione del progetto, d'intesa con il Presidente della/e Regione/i territorialmente interessata/e dalla localizzazione dell'opera prevista in progetto, comporta la variante agli strumenti urbanistici vigenti, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla localizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

- provvede, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso dei suoli necessari per la realizzazione delle opere anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli Enti locali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento procedurale previsto dal T.U. degli Espropri.



Articolo 5

Ai fini di cui al precedente articolo 4, il Commissario straordinario acquisisce dal Responsabile della struttura Gestione Investimenti di RFI tutta la documentazione necessaria.

Articolo 6

Qualora il Commissario straordinario ritenesse opportuna la convocazione di una Conferenza di Servizi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 da svolgersi con le modalità definite dallo stesso Commissario, per acquisire le pronunce delle Amministrazioni interessate dal progetto stesso, la predisposizione, l'organizzazione e la gestione della Conferenza è in capo al Responsabile della Struttura Gestione Investimenti di RFI.

Ai fini della indizione della Conferenza di Servizi (CdS), il Responsabile della Struttura Gestione Investimenti di RFI invia l'elenco delle Amministrazioni da invitare a partecipare alla Conferenza di Servizi, dando evidenza, contestualmente, della data di ricezione del progetto da parte di ciascuna Amministrazione/Ente.

La Conferenza di Servizi si svolgerà con le modalità definite dal Commissario con l'Ordinanza di indizione.

Conclusa con la determinazione motivata la Conferenza, il Commissario straordinario approva il progetto, anche avvalendosi dei poteri di cui all'art. 4, comma 2, della L. n. 55/2019, come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020.

Articolo 7

L'approvazione del progetto da parte del Commissario d'intesa con il Presidente della Regione/i territorialmente interessa/e sostituisce ogni diverso provvedimento.

Articolo 8

Il Commissario adotta altresì, su proposta della Stazione appaltante ed avvalendosi dei poteri allo stesso conferiti dall'art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 55/2019, come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020, ogni atto occorrente all'urgente compimento delle attività di progettazione, delle occupazioni di urgenza e delle espropriazioni realizzazione delle opere.



Articolo 9

Tutta la procedura di gara sino al suo completamento, ivi inclusa la stipula del contratto, si realizza a cura e nella responsabilità di RFI.

Articolo 10

Il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 16 aprile 2021, comunica alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:

- entro sei mesi dal conferimento dell'incarico, il cronoprogramma delle attività per gli interventi finanziati;
- i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al D.Lgs. n. 229 del 2011, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, ai fini della successiva trasmissione al CIPESS ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 55/2019, come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020;
- dà immediata notizia qualora sopravvengano circostanze che impediscono la realizzazione totale o parziale dell'opera;
- trasmette, entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione, per ciascuno degli interventi infrastrutturali, circa lo stato di realizzazione dell'opera, sulle iniziative adottate e di prossima adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione, al fine di rendere l'informativa alle Commissioni parlamentari competenti.

Ai fini di cui al presente articolo, il Commissario straordinario acquisisce dal Responsabile struttura Gestione Investimenti di RFI tutta la documentazione necessaria.

La presente Ordinanza è pubblicata sulle pagine del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ed FS Italiane dedicate alle opere commissariate.

Il Commissario
